

A Milano respinta la tesi di Equitalia

Per il credito Irap privilegio dal 2007

MILANO

Il credito Irap ha natura privilegiata, è vero. Ma non si tratta di una disposizione retroattiva. Avendo natura sostanziale vale solo per il futuro, dal 2007 in avanti. A queste conclusioni arriva la Corte d'appello di Milano con sentenza del 15 dicembre 2009. La pronuncia ha respinto il ricorso presentato da Equitalia che aveva invece sollecitato un'interpretazione estensiva dell'articolo 2752 del Codice civile che ammette il credito Irap tra quelli assistiti da privilegio sui beni del creditore. L'estensione del privilegio è operativa dal 2007 quando il decreto legge n. 159 prima e la legge n. 222, poi, allargarono all'Irap la corsia preferenziale sul patrimonio del debitore.

Per Equitalia la disposizione ha natura processuale-esecutiva e non incide sulla disciplina sostanziale dei rapporti perché dispone solo sul criterio di ripartizione dell'attivo fallimentare. Inoltre, l'articolo 2752 del Codice civile ha, sempre nella lettura di Equitalia, le caratteristiche di una misura di interpretazione autentica, dopo i numerosi contrasti, anche tra i tribunali, sulla natura privilegiata o chirografaria del credito Irap.

Argomentazioni respinte dalla Corte d'appello che ha invece sottolineato che la norma del Codice civile, come tutte le altre in materia di privilegi, non è destinata a operare sul piano processuale, «in quanto si limita a modificare il concorso "sostanziale" dei creditori sul patrimonio del debitore, in considerazione della causa del credito». Trattandosi di una dispo-

sizione di natura sostanziale, in assenza di una disciplina della fase transitoria, non può che valere per il futuro senza effetti retroattivi.

Per i giudici milanesi non si può neppure forzare la mano, ritenendola una norma di natura interpretativa, applicandola in quanto tale anche ai rapporti in corso. La struttura della norma è invece quella di una novità assoluta che interviene a modificare una disposizione precedente. Il testo, infatti, non consente una soluzione interpretativa, ma, invece, si "limita" ad aggiungere dopo le parole «per l'imposta

RETROATTIVITÀ NEGATA

Per la Corte d'appello la nuova versione del Codice civile non vale anche per il passato: ha natura sostanziale

sul reddito delle persone giuridiche», le parole «per l'imposta regionale sulle attività produttive».

Assodata la non applicabilità del nuovo articolo 2752, la Corte d'appello blocca anche la vecchia versione del Codice civile: troppo diversa è la natura dell'Irap (colpisce il valore aggiunto prodotto dall'attività autonomamente organizzata e prima ancora che la nuova ricchezza sia distribuita al fine di remunerare i diversi fattori della produzione) rispetto alla base imponibile delle altre imposte (Irpef, Irpeg e Ilor) cui è riconosciuto il privilegio.

G.Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dott. Paolo
Pompei

11 SOVE 24 ORD 16/2/2010